

N. R.G. 7210/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7210/2014** promossa da:

******* ***** S.R.L. - " **** S.R.L." (C.F. *****) -**, con il patrocinio dell'avv. CICERO GIUSEPPE ANTONIO, ivi elettivamente domiciliato VIA G.OBERDAN N.144 CATANIA presso il difensore avv. CICERO GIUSEPPE ANTONIO, giusta procura in atti;

ATTORE/I

contro

******* S.R.L. (C.F. *****)**, contumace;

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2016 le parti hanno concluso come in verbale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del ******* ***** S.R.L. - " **** S.R.L." -** ha convenuto in giudizio la ******* S.R.L.**, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo numero 1192\2014, chiedendo volesse il tribunale: *Accogliere l'Opposizione di **** Srl e per l'effetto revocare, annullare e comunque dichiarare privo di giuridica efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 1192/14 reso il 25 febbraio 2014 e notificato il successivo 27 marzo 2014 in quanto infondato sia in fatto che in diritto; Dichiarare in via riconvenzionale che entrambi i contratti di associazione in partecipazione tra le parti del 18 dicembre 2012 per come modificati con lettera aggiuntiva del successivo 27 dicembre 2012, si sono risolti per esclusiva colpa e inadempimento grave dell'associata ***** Srl e che la stessa è tenuta al risarcimento del danno cagionato per ognuno all'associante **** Srl nella misura di Euro 20.000,00 oltre alla rifusione della somma di Euro 4.650,00 appresa dal Sig. ***** . E così per complessivi Euro 44.650,00 o altra somma che verrà accertata in corso di causa o stabilita anche equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo; In subordine, per mero scrupolo di completezza difensiva, nell'ipotesi in cui dovessero per qualsivoglia ragione o motivo ritenersi dovute eventuali somme a ***** Srl da parte di **** Srl compensare o ritenere le stesse compensate in tutto o in parte con quelle dovute alla seconda come in precedenza; Condannare, in qualsivoglia delle ipotesi, ***** Srl alla rifusione di spese ed onorari del presente giudizio.*



Iscritta la causa ruolo, nessuno si è costituito per la ***** S.R.L..

Rigettate le richieste istruttorie di parte opponente, all'udienza del 7.11.2016 la causa veniva posta in decisione con i termini di legge, previa precisazione delle conclusioni.

Parte opposta, attrice in senso sostanziale, non si è costituita nel presente giudizio, sicchè, mancando agli atti il fascicolo di parte monitoria, segue per ciò stesso la revoca dell'opposto decreto, attesa l'assenza in atti di ogni documento dimostrativo del credito monitoriamente azionato.

Venendo, quindi alla domanda riconvenzionale, proposta da parte opponente, quest'ultima ha chiesto dichiararsi che *i contratti di associazione in partecipazione tra le parti del 18 dicembre 2012 per come modificati con lettera aggiuntiva del successivo 27 dicembre 2012, si sono risolti per esclusiva colpa e inadempimento grave dell'associata ***** Srl e che la stessa è tenuta al risarcimento del danno cagionato per ognuno all'associante ***** Srl nella misura di Euro 20.000,00 oltre alla rifusione della somma di Euro 4.650,00 appresa dal Sig. ***** ******.

Orbene la domanda riconvenzionale va parzialmente accolta, in quanto effettivamente ai sensi dell'art. 11 del contratto di associazione in partecipazione l'associato, odierno opposto, convenuto in riconvenzionale, si era obbligato a rilasciare entro gg. 45 dalla stipula del contratto una fideiussione a prima richiesta. Fideiussione che non risulta essere stata rilasciata; ovvero, attesa la contumacia della ***** , non v'è prova che la predetta la società abbia prestato tempestivo adempimento all'obbligo contrattualmente assunto.

A tal riguardo non par dubbio che il mancato rilascio della fideiussione costituisca inadempimento certamente grave al contratto de quo, ove si consideri che in tal modo l'associante si è visto privar di un fondamentale strumento di tutela dei crediti eventualmente sorti in conseguenza dell'esecuzione del contratto.

Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione del 18 dicembre 2012 per come modificato con lettera aggiuntiva del successivo 27 dicembre 2012, in atti, per grave inadempimento della ***** srl.

Di contro non può accogliersi la domanda consequenziale di risarcimento del danno contrattuale, ove si consideri che la quantificazione dei detti danni è stata fondata sulla richiesta di c.t.u. articolata in modo del tutto generico e sulla base di documentazione massimamente costituita da documentazione contabile di provenienza unilaterale della stessa parte opponente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2014 \7210 , così dispone:

- 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) accoglie la domanda riconvenzionale dell'opponente e dichiara la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione del 18 dicembre 2012 per come modificato con lettera aggiuntiva del successivo 27 dicembre 2012 per inadempimento di parte opposta;
- 3) rigetta ogni altra domanda;
- 4) Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €3500, 000 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.



Sentenza n. 543/2017 pubbl. il 02/02/2017

RG n. 7210/2014

Repert. n. 789/2017 del 02/02/2017

Così deciso in Catania, il 31/01/2017

IL GIUDICE

dott. Mariano Sciacca

